



Standard di Compliance

Operazioni con interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate

ITH-STC-069-R01

Data emissione: 30/06/2021

Data decorrenza: 01/07/2021



Redatto	AFFSOC					
Verificato	ALESOC	HRO	HSEQ	SCIS	AMBIL	Dirigente Preposto
Approvato	AD	CDA				
Elementi di Compliance	231	262				

Storico delle revisioni

- Rev. R01
- Rev. 00 (14-12-2017)
Documenti abrogati::
 - [ITH-PRO-017-R00] “Operazioni con interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate”, approvata dal CdA di Italgas SpA nella seduta del 14/06/2021.

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni disponibili nella sezione “Glossario” disponibile sulla intranet aziendale

Eventuali riferimenti normativi sono riportati nella sezione “Riferimenti esterni” disponibile sulla intranet aziendale

Eventuali stampe del documento sono copie non controllate e non soggette a revisione.
 Prima dell’utilizzo del documento è necessario verificarne l’aggiornamento con l’originale in vigore sulla intranet aziendale.

INDICE

1.	ABSTRACT.....	4
2.	DEFINIZIONI.....	4
3.	CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI INTERESSATI. ATTIVITA' ISTRUTTORIA.....	7
3.1	Banca Dati Parti Correlate e Soggetti di Interesse.....	7
3.2	Attività Istruttoria	8
3.3	Flussi informativi	8
4.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	9
4.1	Ruoli e iter autorizzativo	9
4.2	Procedura per Operazioni di Minore Rilevanza.....	10
4.3	Procedura per Operazioni di Maggiore Rilevanza	11
4.4	Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare.....	12
4.5	Delibere quadro	12
4.6	Casi di esclusione	12
4.7	Obblighi di informazione al pubblico	14
4.8	Informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.....	14
5.	OPERAZIONI CON INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI.....	14
5.1	Ruoli e iter autorizzativo	14
5.2	Informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.....	15
6.	VIGILANZA SUL RISPETTO DELLO STANDARD E DISPOSIZIONI FINALI	15
6.1	Vigilanza sul rispetto dello Standard	15
6.2	Disposizioni finali.....	16
7.	CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITA' AGGIORNAMENTO	16
8.	ELENCO ALLEGATI	17

I. ABSTRACT

Il presente Standard (lo “**Standard**”), adottato dal consiglio di amministrazione (il “**Consiglio di Amministrazione**”) di Italgas S.p.A. (“**Italgas**” o anche la “**Società**”) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2391-bis del codice civile e della Delibera Consob “*Regolamento operazioni con parti correlate*” n. 17221 del 12 marzo 2010, come aggiornata da ultimo con le modifiche apportate dalla Delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (di seguito, “**Regolamento Consob**”, allegato al presente Standard quale Allegato 1), stabilisce i principi e le regole cui Italgas e le società dalla stessa, direttamente o indirettamente, controllate ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 58/1998 (“**TUF**”) o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile (di seguito “**Controllate**” e, unitamente a Italgas, “**Gruppo**” o “**Gruppo Italgas**”) devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate e delle Operazioni con interesse degli amministratori e sindaci effettivi di Italgas, realizzate da Italgas o dalle sue Controllate, tenendo altresì conto della finalità di evitare il rischio di depauperamento del patrimonio sociale.

Il presente Standard, nonché le successive modifiche e/o integrazioni, si applicano dal giorno indicato dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di approvazione. Considerato che le operazioni con parti correlate assumono rilievo per il Gruppo in relazione a due diversi aspetti – le modalità di gestione e l’informativa societaria – il presente Standard viene emanato:

- per tenere conto della disciplina introdotta dal Regolamento Consob;
- in conformità alle previsioni e alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance al quale Italgas aderisce (di seguito, “**Codice di Corporate Governance**”) e del Codice Etico del Gruppo Italgas;
- in conformità alla Normativa Unbundling, tenuto conto della specificità delle attività svolte dal Gruppo Italgas, soggette alla vigilanza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in conformità alla legge n. 481 del 1995 e al decreto legislativo n. 164 del 2000);
- in coordinamento con quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili di cui all’art. 154-bis del TUF.

La Società applica il presente Standard alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Italgas, direttamente ovvero per il tramite di Controllate, anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato” (la “**Comunicazione Consob**”), allegata al presente Standard quale Allegato 2.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti negli articoli del presente Standard, i termini e le espressioni in maiuscolo utilizzati nel medesimo hanno il significato qui di seguito indicato, essendo peraltro precisato che lo stesso significato vale sia al singolare che al plurale.

Amministratori Coinvolti nell’OPC: amministratori di Italgas che abbiano nell’Operazione con Parti Correlate un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Indipendenti: amministratori di Italgas in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina *pro tempore* vigente e dal Codice di Corporate Governance¹;

Amministratori Indipendenti Non Correlati: Amministratori Indipendenti diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle parti correlate della controparte.

Amministratori Indipendenti Non Correlati e Non Coinvolti: Amministratori Indipendenti diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle parti correlate della controparte, che non abbiano nell'Operazione con Parti Correlate un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Non Correlati: amministratori di Italgas diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle parti correlate della controparte.

Amministratori Non Correlati e Non Coinvolti: amministratori di Italgas diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle parti correlate della controparte, che non abbiano nell'Operazione con Parti Correlate un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate e Comitato Nomine e Remunerazione: Comitati costituiti dal Consiglio di Amministrazione di Italgas al suo interno ai sensi delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo². Sono usualmente incluse le condizioni determinate a seguito di procedure competitive e trasparenti disciplinate da regole aziendali generali ovvero da regole coerenti con le procedure di legge per l'acquisizione di beni e servizi, nonché le condizioni applicate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14.4 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 296/2015/R/com e successive modifiche e integrazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Normativa Unbundling).

Esperto Indipendente: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. L'indipendenza è valutata preventivamente dal Comitato chiamato a rilasciare il parere sull'OPC ai sensi dei successivi paragrafi 4.2 e 4.3 ovvero, nel caso in cui l'Esperto Indipendente sia chiamato a rilasciare tale parere dal Consiglio di Amministrazione avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'Esperto Indipendente e (i) la Parte Correlata controparte dell'OPC, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano e le società sottoposte a comune controllo; (ii) Italgas, i soggetti che controllano Italgas, le società controllate da Italgas o soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai precedenti punti (i) e (ii); le informazioni sulle eventuali relazioni sono attestate da una dichiarazione che l'esperto rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico³;

Funzione: ai sensi del presente Standard, unità organizzativa della Società o di una propria controllata che si occupa delle attività specificate nelle varie fasi di processo. La funzione viene identificata

¹ Il possesso dei requisiti di indipendenza degli amministratori è valutato dopo la nomina e annualmente dal Consiglio di Amministrazione; l'esito delle valutazioni è reso noto al pubblico.

² Va tenuto conto che il Gruppo Italgas svolge molteplici attività che sono strettamente regolamentate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sia sotto l'aspetto contrattuale sia sotto l'aspetto tariffario, non lasciando quindi elementi di discrezionalità negli accordi stipulati dal Gruppo Italgas in stretta esecuzione di disposizioni e di tariffe approvate dall'Autorità.

³ Nella Comunicazione Consob si specifica che gli Esperti scelti dai Consiglieri indipendenti non devono essere necessariamente diversi da quelli eventualmente nominati dalla società. Inoltre, le relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie su indicate possono essere considerate irrilevanti ai fini del giudizio di indipendenza, ferma la necessità di fornirne espressa motivazione nel documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob.

puntualmente nell'organigramma in vigore in base alle responsabilità declinate nei relativi documenti organizzativi aziendali.

Gruppo o Gruppo Italgas: il gruppo societario costituito da Italgas e dalle Controllate.

Normativa Unbundling: Disposizioni emesse dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di cui all'Allegato A alla Deliberazione 137/2016/R/com - Testo integrato di unbundling contabile (TIUC) e di cui all'Allegato A alla Deliberazione 296/2015/R/com - Testo integrato di unbundling funzionale (TIUF).

Operazione: qualunque trasferimento, attivo o passivo, di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche⁴.

Operazioni con interessi di amministratori e sindaci: qualunque Operazione effettuata da Italgas o da altra società del Gruppo con amministratori e sindaci di Italgas ovvero con i Soggetti di Interesse.

Operazioni con Parti Correlate o OPC: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 ("Principi Contabili Internazionali") in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione⁵; per comodità di consultazione si riporta nell'Allegato 2-bis al presente Standard la definizione di Operazioni con Parti Correlate e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali *pro tempore* vigenti⁶.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: OPC che superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e che, alla data di approvazione del presente Standard corrispondono alle OPC individuate come tali dall'Allegato 4 al presente Standard.

Operazioni di Minore Rilevanza: OPC diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni di Importo Esiguo: OPC individuate come tali dall'Allegato 5 del presente Standard, che, in considerazione delle dimensioni del Gruppo Italgas, non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori e per l'integrità del patrimonio della società.

Operazioni Ordinarie⁷: OPC che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

⁴ Cfr. paragrafo 4.6

⁵ Si richiama espressamente la Comunicazione Consob nella parte in cui dispone che «*Nell'ipotesi in cui l'operazione sia compiuta da una società quotata per il tramite di un'altra società quotata, nel senso sopra indicato, entrambe le società saranno tenute all'applicazione delle procedure secondo i rispettivi ruoli: la società controllante applicherà, in sede di esame o approvazione dell'operazione, le regole autonomamente individuate, mentre la società controllata applicherà le procedure richieste dal Regolamento per le operazioni di maggiore o minore rilevanza. Ciò, naturalmente, sempreché la parte correlata sia tale anche per la società controllata*».

⁶ Eventuali modifiche meramente formali che dovessero intervenire alle suddette definizioni che si rendessero necessarie per l'adeguamento a provvedimenti normativi o regolamentari potranno essere apportate dalla Funzione Legale, previa conforme valutazione da parte del Comitato stesso, che ne informerà il Consiglio alla prima riunione utile.

⁷ L'espressione richiama il concetto di *ordinary course of business*. Ai sensi della Comunicazione Consob "un'operazione "ordinaria" ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa. In secondo luogo, la medesima operazione deve altresì rientrare nell'esercizio "ordinario" dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria". Per "attività operativa" si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie".

Parti Correlate: i soggetti definiti come tali dai Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione; per comodità di consultazione si riporta nell'Allegato 2-bis al presente Standard la definizione di Parti Correlate e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali *pro tempore* vigenti⁸.

Procuratore: soggetto cui è attribuito, a seconda dei casi, il potere di compiere atti in nome e per conto del Gruppo Italgas, con efficacia verso terzi.

Soci Non Correlati: soggetti, cui spetta il diritto di voto, diversi dalla controparte di una determinata OPC e dai soggetti correlati sia alla controparte dell'OPC sia a Italgas.

Soggetti di Interesse: soggetti (persone fisiche o giuridiche) indicati da amministratori e sindaci effettivi di Italgas, in relazione ai quali possa sussistere, direttamente o indirettamente, un loro interesse, anche potenziale, in rapporto all'attività svolta da Italgas e dalle Controllate o a determinate Operazioni⁹.

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate, l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non solo alla sua forma giuridica.

FUNZIONI COINVOLTE

Funzione Citata nel documento	Unità Organizzativa
Funzione Legale	Affari Legali, Societari e Compliance (ALESOC)
Funzione Affari Societari	Affari Societari e Governance (AFFSOC)
Funzione Compliance Legale	Compliance Legale Integrata e Anticorruzione (COMPLA)
Funzione Internal Audit	Internal Audit (INTAU)
Funzione Bilancio	Amministrazione e Bilancio (AMBIL)

3. CENSIMENTO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI INTERESSATI. ATTIVITA' ISTRUTTORIA.

3.1 Banca Dati Parti Correlate e Soggetti di Interesse

Le Parti Correlate di Italgas e i Soggetti di Interesse sono ordinati, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, in una banca dati ("**Banca Dati Parti Correlate e Soggetti di Interesse**") o anche "**Banca Dati**") creata sulla base:

- dell'anagrafica delle partecipazioni societarie del Gruppo Italgas;
- delle dichiarazioni che le persone indicate al punto I, lettera a) (i) e (ii) dell'Allegato 2-bis al presente Standard, nonché gli amministratori, i sindaci effettivi e i dirigenti con responsabilità strategiche di Italgas rilasciano periodicamente con riferimento

Nell'identificazione di "ordinario esercizio" occorre tenere conto di oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte e tempistica.

⁸ Eventuali modifiche meramente formali che dovessero intervenire alle suddette definizioni che si rendessero necessarie per l'adeguamento a provvedimenti normativi o regolamentari potranno essere apportate dalla Funzione Legale, previa conforme valutazione da parte del Comitato stesso, che ne informerà il Consiglio alla prima riunione utile.

⁹ Qualora il Soggetto di Interesse sia indicato con riferimento ad una determinata Operazione con interessi di amministratori e sindaci effettivi di Italgas, l'amministratore o il sindaco di Italgas valuta se aggiornare la propria dichiarazione periodica e, in ogni caso, informa la Funzione Affari Societari di Italgas ai fini dell'applicazione dei punti 5.1 e 5.2.

all'identificazione delle Parti Correlate ad essi riferibili¹⁰ e, limitatamente agli amministratori e sindaci effettivi di Italgas, dei Soggetti di Interesse;

- di eventuali ulteriori informazioni a disposizione del Gruppo Italgas¹¹ ¹².

Ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati, la Funzione Affari Societari, almeno annualmente, trasmette alle persone indicate al punto I, lettera a (i) e (ii) dell'Allegato 2-bis al presente Standard, nonché agli amministratori e ai sindaci effettivi e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche di Italgas una dichiarazione da compilare, sottoscrivere e trasmettere alla Funzione Affari Societari, allegata al presente Standard quale Allegato 3. La Banca Dati Parti Correlate e Soggetti di Interesse è tenuta da dalla Funzione Affari Societari. Il responsabile, individuato dal Responsabile della Funzione Affari Societari ("**Responsabile Banca Dati**"), ne assicura l'aggiornamento, eventualmente anche avvalendosi di consulenti esterni.

Inoltre, la Funzione Affari Societari predispone e conserva, mediante apposito registro elettronico, un archivio (i) delle Operazioni con Parti Correlate approvate secondo le procedure di cui ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, nonché delle delibere quadro di cui al paragrafo 4.5; (ii) delle Operazioni con Parti Correlate rientranti nelle cause di esclusione indicate nel successivo paragrafo 4.6.

3.2 Attività Istruttoria

Al momento dell'avvio di qualsiasi operazione, o della modifica delle condizioni di un'operazione già approvata, il Procuratore ha la responsabilità di accertare, anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria, se l'operazione rientri nell'ambito di applicazione del presente Standard¹³.

In particolare, il Procuratore deve verificare, anche tramite il soggetto da lui delegato all'istruttoria, se la controparte dell'operazione è una Parte Correlata o un Soggetto di Interesse, facendosi supportare dalla Funzione Affari Societari.

Ogni Procuratore, al momento dell'avvio di qualsiasi Operazione, o della modifica delle condizioni di un'Operazione già approvata, è tenuto, con il supporto della Funzione Affari Societari, a verificare nella Banca Dati Parti Correlate e Soggetti di Interesse, tramite accesso da apposito applicativo sulla intranet aziendale, se la parte o le parti del possibile accordo sono individuati nella Banca Dati. Il Responsabile Banca Dati, su richiesta del Soggetto Interessato, è tenuto a rispondere con tempestività indicando se il nominativo della controparte sia o meno presente nella Banca Dati.

Il Procuratore mantiene traccia dell'eventuale applicazione di una delle cause di esclusione indicate nel successivo paragrafo 4.6 alle Operazioni con Parti Correlate e in ogni caso informa la Funzione Affari Societari, affinché possa inserire l'operazione nell'archivio di cui al paragrafo 3.1.

3.3 Flussi informativi

Il Procuratore:

¹⁰ È cura delle persone identificate quali Parti Correlate ai sensi del punto I, lettera a) (i) e (ii) dell'Allegato 2-bis al presente Standard, nonché degli amministratori, dei sindaci effettivi e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche di Italgas informare tempestivamente la Funzione Affari Societari del Gruppo Italgas di ogni eventuale aggiornamento relativo alle dichiarazioni rilasciate.

¹¹ Quali, ad esempio, le informazioni desunte dalla mappatura delle proprie parti correlate inoltrata periodicamente dalla persona o dalle persone giuridiche a ciò eventualmente tenute al responsabile della Funzione Legale della Società.

¹² Le informazioni e i dati sulle Parti Correlate e i Soggetti di interesse contenute nella Banca Dati consistono: (i) per le persone fisiche, nel nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; (ii) per le persone giuridiche, nella denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA. Le informazioni relative ad amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche sono acquisite e trattate nel rispetto della normativa sulla privacy.

¹³ In caso di operazioni che richiedano l'espletamento di aste, gare d'appalto o altre procedure competitive, le verifiche dovranno essere compiute già in fase di predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione o all'indizione della procedura competitiva.

- ove accerti che l'Operazione è effettuata con un amministratore o un sindaco effettivo di Italgas ovvero con un Soggetto di Interesse, applica le disposizioni riportate al successivo articolo 5.
- ove accerti che si tratta di un'Operazione con Parti Correlate, è tenuto ad avviare, con il supporto e previa verifica della Funzione Affari Societari, anche l'istruttoria dell'OPC di cui al presente Standard, salvo che ricorra uno dei casi di esclusione di cui al successivo paragrafo 4.6. In particolare, il Procuratore deve trasmettere le informazioni¹⁴ con le relative valutazioni sull'OPC, tramite il Responsabile della Funzione competente:
 - (i) all'Amministratore Delegato di Italgas in caso di operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione di Italgas o dell'Amministratore Delegato di Italgas;
 - (ii) all'amministratore delegato della Controllata competente o ai vertici di altro soggetto non avente natura societaria, i cui organi di gestione sono composti in prevalenza da dipendenti di Italgas o delle Controllate, nel caso di Operazioni di loro interesse.

Il Responsabile della Funzione competente assicura all'amministratore delegato competente lo svolgimento delle verifiche inerenti alle informazioni e le valutazioni ricevute, prima della successiva comunicazione al Comitato chiamato a formulare il parere, nonché le ulteriori attività richieste ai sensi dei successivi paragrafi 4.2 e 4.3.

In ogni caso, qualora la competenza a decidere sia attribuita a un soggetto od organo differente rispetto a chi ha svolto l'istruttoria, le medesime informazioni e le relative valutazioni sopra indicate sono trasmesse, dal Procuratore, anche tramite i propri responsabili, a tale soggetto od organo.

4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Ruoli e iter autorizzativo

Il compito di fornire il parere previsto dai successivi paragrafi 4.2 e 4.3 è affidato al Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, costituito dal Consiglio di Amministrazione al suo interno¹⁵. Nel caso di Operazioni con Parti Correlate aventi a oggetto le remunerazioni degli amministratori, dei sindaci, di direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche di Italgas, tale parere viene espresso dal *Comitato Nomine e Remunerazione* costituito dal Consiglio di Amministrazione al suo interno¹⁶.

Il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'OPC. Il parere del Comitato deve essere in ogni caso reso in tempo utile per l'approvazione e/o esecuzione dell'OPC.

Nei casi previsti dai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, qualora il Comitato non sia interamente costituito da Amministratori Non Correlati e Non Coinvolti, i componenti del Comitato che non siano

¹⁴ Le informazioni relative all'OPC sono formulate coerentemente e compatibilmente con quanto previsto dal "Documento informativo relativo ad operazioni di maggiori rilevanza" di cui all'[Allegato 6](#).

¹⁵ Il Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate deve essere composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Il parere di cui al successivo paragrafo 4.3 relativo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza deve essere rilasciato da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti Non Correlati. Pertanto, qualora il Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate di Italgas sia composto da amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti, in applicazione della procedura indicata all'ultimo capoverso del presente paragrafo 4.1, il parere di cui al successivo paragrafo 4.3 viene espresso da parte di un comitato appositamente costituito, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da soli Amministratori Indipendenti Non Correlati e Non Coinvolti, ovvero da un Esperto Indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

¹⁶ Il parere di cui al successivo paragrafo 4.3 relativo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza deve essere rilasciato da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti Non Correlati. Pertanto, qualora il Comitato Nomine e Remunerazione sia composto da amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti, in applicazione della procedura indicata all'ultimo capoverso del presente paragrafo 4.1, il parere di cui al successivo paragrafo 4.3 viene espresso da parte di un comitato appositamente costituito, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da soli Amministratori Indipendenti Non Correlati e Non Coinvolti, ovvero da un Esperto Indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Amministratori Non Correlati e Non Coinvolti sono sostituiti, per il rilascio del parere riferito a quella specifica OPC:

- nel caso di Operazione di Minore Rilevanza, da Amministratori Non Correlati e Non Coinvolti in ordine di anzianità fino a che non sia interamente costituito da Amministratori Non Correlati e non Coinvolti, in maggioranza Amministratori Indipendenti;
- nel caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, da Amministratori Indipendenti Non Correlati e Non Coinvolti in ordine di anzianità fino a che non sia interamente costituito da Amministratori Indipendenti Non Correlati e Non Coinvolti.

Qualora non sia possibile provvedere a tale momentanea sostituzione, il Comitato ne informa il Consiglio di Amministrazione che provvede ad affidare l'incarico a un Esperto Indipendente¹⁷.

4.2 Procedura per Operazioni di Minore Rilevanza

Per le Operazioni di Minore Rilevanza, ferme le competenze decisionali stabilite dal sistema di *governance* di Gruppo Italgas e le disposizioni di cui al successivo paragrafo 4.6, deve essere espletata la procedura seguente.

- a) Prima dell'approvazione di un'Operazione di Minore Rilevanza, le informazioni di cui al precedente paragrafo 3.3 sono trasmesse, non appena disponibili e comunque almeno sette giorni prima della prima riunione utile, dalla Funzione competente al Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate per il rilascio del parere di cui alla successiva lettera b)¹⁸. Qualora le condizioni dell'OPC siano ritenute dal Procuratore Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- b) Il Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni¹⁹. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato in occasione della quale è stato espresso.

A tale riguardo:

- (i) il Comitato può farsi assistere, a spese della società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, previa verifica dell'indipendenza degli stessi; tale verifica è condotta dal Comitato tenendo conto delle relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'Esperto Indipendente e: (i) la Parte Correlata controparte dell'Operazione, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano e le società sottoposte a comune controllo; (ii) Italgas, i soggetti che controllano Italgas, le società controllate da Italgas o soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- (ii) qualora la competenza a decidere sia attribuita a un soggetto o organo differente rispetto al Procuratore o al soggetto che ha svolto l'istruttoria, a questi è trasmesso, in aggiunta alle informazioni già trasmesse ai sensi del paragrafo 3.3, il parere rilasciato dal Comitato;
- (iii) qualora la competenza a decidere sull'Operazione di Minore Rilevanza spetti al Consiglio di Amministrazione di Italgas gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa²⁰;

¹⁷ Tale procedura sarà seguita anche qualora il Comitato chiamato ad esprimere il parere di cui al successivo paragrafo 4.3 sia composto da Amministratori Non Correlati e Non Coinvolti in maggioranza indipendenti.

¹⁸ Sono fatti comunque salvi i tempi ritenuti necessari dal Comitato stesso, affinché gli sia consentito di effettuare un'adeguata istruttoria della documentazione trasmessa.

¹⁹ Il parere è espresso dal Comitato Nomine e Remunerazione in caso di operazioni aventi ad oggetto la remunerazione di amministratori, sindaci, direttori generali e altri dirigenti con responsabilità strategiche.

²⁰ In sede di delibera consiliare, gli amministratori interessati possono proporre di non prendere parte alla discussione, allontanandosi dalla sala della riunione.

- (iv) il parere rilasciato dal Comitato sull'Operazione di Minore Rilevanza reca adeguata motivazione in merito all'interesse di Italgas al compimento dell'OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- c) Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ricevono dall'Amministratore Delegato una completa informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza, con evidenza delle operazioni eventualmente approvate nonostante il parere negativo espresso dal Comitato e delle relative motivazioni.
- d) Fermo quanto previsto dall'articolo 17, par. I, del Regolamento (UE) 596/2014 ("MAR")²¹, qualora siano state approvate Operazioni di Minore Rilevanza nonostante il parere negativo espresso dal Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate ai sensi della precedente lettera b), è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento con il parere negativo del Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

4.3 Procedura per Operazioni di Maggiore Rilevanza

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, ferme le disposizioni di cui al successivo paragrafo 4.6, deve essere espletata la procedura seguente.

- a) Prima dell'approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, le informazioni di cui al precedente paragrafo 3.3 sono trasmesse, non appena disponibili e comunque almeno sette giorni prima della prima riunione utile, dalla Funzione competente al Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate per il rilascio del parere di cui alla successiva lettera c)²². Qualora le condizioni dell'Operazione di Maggiore Rilevanza siano ritenute dal Procuratore Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- b) A tale riguardo:
- 1) il Comitato, ovvero uno o più dei suoi componenti, dallo stesso delegati, viene coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, aggiornato e tempestivo, con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
 - 2) il Comitato può farsi assistere, a spese della società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, previa verifica dell'indipendenza degli stessi da condursi nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 4.2, lett. b(i);
 - 3) il verbale o i documenti di approvazione dell'OPC, ove applicabili, recano adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- c) La competenza a deliberare sull'Operazione di Maggiore Rilevanza è riservata al Consiglio di Amministrazione di Italgas e gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla

²¹ «L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente».

²² Si v. note n. 18 e n. 19 precedenti.

votazione sulla stessa²³. Il Consiglio di Amministrazione approva l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo motivato parere²⁴ favorevole del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'OPC, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato in occasione della quale è stato espresso.

4.4 Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare

Quando un'Operazione di Minore Rilevanza deve essere deliberata o autorizzata dall'Assemblea di Italgas, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, in quanto compatibile, le disposizioni al paragrafo 4.2.

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza deve essere deliberata o autorizzata dall'Assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le disposizioni dettate al precedente paragrafo 4.3.

4.5 Delibere quadro

Le Operazioni omogenee, da concludersi con una stessa Parte Correlata, possono essere approvate mediante adozione di delibere-quadro.

Nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della delibera-quadro si applicano, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, le disposizioni riportate nei precedenti paragrafi 4.2 e 4.3, in quanto compatibili.

In ogni caso, le delibere-quadro devono avere efficacia non superiore a un anno, riferirsi ad OPC sufficientemente determinate e riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

L'Amministratore Delegato di Italgas, con il supporto del Responsabile della Funzione Internal Audit, trasmette una completa informativa almeno trimestrale sull'attuazione delle delibere quadro al Consiglio di Amministrazione.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le ulteriori previsioni riportate nei precedenti paragrafi 4.2 e 4.3.

4.6 Casi di esclusione

Fermo restando le disposizioni dell'art. 2391 del codice civile e la procedura di cui al successivo paragrafo 5.1 (ove applicabili), le procedure indicate ai paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4 e gli obblighi di informazione al pubblico del successivo paragrafo 4.7, non si applicano:

- 1) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- 3) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- 4) alle Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo individuate come tali dall'Allegato 5 del presente Standard;

²³ In sede di delibera consiliare, gli amministratori interessati possono proporre di non prendere parte alla discussione, allontanandosi dalla sala della riunione.

²⁴ Si v. nota n. 19 precedente.

- 5) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

Fermo restando le disposizioni dell'art. 2391 del codice civile e la procedura di cui al successivo paragrafo 5.1 (ove applicabili), nonché quanto previsto dal Regolamento Consob in materia di informazione al pubblico sulle relazioni finanziarie²⁵, le procedure indicate ai paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4 e gli altri obblighi di informazione al pubblico di cui all'Allegato 6, Sezione I, punto 1 del presente Standard, richiamato al successivo paragrafo 4.8 non si applicano:

- 6) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- 7) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nei punti 1, 2 e 3 del capoverso precedente, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che: (i) la società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea di Italgas; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato Nomine e Remunerazione; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- 8) alle Operazioni Ordinarie con Parti Correlate che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In tali casi, qualora si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermi restando gli obblighi di informativa di cui all'articolo 17, par. 1, MAR²⁶:
- (i) devono essere comunicate a Consob e agli Amministratori Indipendenti chiamati ad esprimere il parere di cui al precedente paragrafo 4.3, da parte della Funzione Affari Societari, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione si qualifichi quale Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard fornendo oggettivi elementi di riscontro; la comunicazione va inoltrata a Consob e agli Amministratori Indipendenti entro il termine di sette giorni dall'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso;
 - (ii) previa comunicazione della Funzione Affari Societari, sono indicate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dal Regolamento Consob in materia di informazione al pubblico sulle relazioni finanziarie²⁷ e riportate nell'Allegato 6, Sez. I, punto 2 al presente Standard, quali tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza soggette agli obblighi informativi ivi previsti siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;
- 9) alle OPC con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché alle OPC con società collegate di Italgas ("Collegate"), qualora nelle Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano

²⁵ Articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob.

²⁶ V. nota 21.

²⁷ Articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob.

interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dall'Allegato 4, sezione II del presente Standard, di altre Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società Controllate o Collegate.

Gli Amministratori Indipendenti chiamati ad esprimere il parere sulle Operazioni di Maggiori Rilevanza di cui al precedente paragrafo 4.3:

- (i) ricevono, dalla Funzione Affari Societari, almeno su base annuale e con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui ai precedenti punti del presente paragrafo;
- (ii) sulla base dell'informativa ricevuta da parte della Funzione Affari Societari ai sensi del precedente punto 8 (i) del presente paragrafo, verificano senza indugio la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Operazioni Ordinarie e concluse a Condizioni di Mercato o Standard. Più precisamente, il Presidente del Comitato di volta in volta competente, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell'informativa, convoca il Comitato medesimo per lo svolgimento delle suddette verifiche. Ove ritenuto necessario o opportuno ai fini della verifica di propria competenza, gli Amministratori Indipendenti possono rivolgere richieste di informazioni alla Funzione Legale che è tenuta a fornire tempestivo riscontro alle richieste ricevute.

4.7 Obblighi di informazione al pubblico

Le Operazioni con Parti Correlate realizzate dal Gruppo Italgas sono comunicate al pubblico in occasione del loro compimento e, periodicamente, nell'ambito della relazione intermedia sulla gestione e della relazione sulla gestione annuale.

L'informazione al pubblico è resa in conformità a quanto previsto in materia dal Regolamento Consob (si veda al riguardo quanto riportato Allegato 6 al presente Standard).

4.8 Informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

Sull'esecuzione di tutte le Operazioni con Parti Correlate (a esclusione di quelle esentate dall'applicazione del presente Standard), è resa informativa, da parte dell'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

5. OPERAZIONI CON INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

5.1 Ruoli e iter autorizzativo

Alle Operazioni, nelle quali un amministratore o un sindaco abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, si applicano le seguenti disposizioni.

Fermo quanto previsto dalle precedenti disposizioni del presente Standard, il Procuratore deve accertare altresì se l'operazione sia effettuata con un amministratore e/o con un sindaco effettivo di Italgas e/o con un Soggetto di Interesse.

In caso di accertamento positivo, il Procuratore deve svolgere, con il supporto della Funzione Affari Societari, un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle motivazioni dell'Operazione, con chiara evidenziazione dell'interesse del Gruppo Italgas, tenuto anche conto delle implicazioni e vantaggi connessi all'appartenenza al Gruppo Italgas, nonché della convenienza ed equità delle condizioni previste, alla luce di oggettivi e documentati elementi di riscontro.

Le motivazioni devono essere portate a conoscenza del soggetto competente alla approvazione/deliberazione.

Prima della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno della riunione:

- in base a quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile, ciascun amministratore e sindaco è comunque tenuto a segnalare eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui sia portatore in relazione alle materie o questioni da trattare, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione di Italgas, si applicano comunque le procedure di cui al precedente paragrafo 4.2, lettera b)²⁸, ossia quelle previste per le Operazioni di Minore Rilevanza²⁹. In sede di delibera consiliare gli amministratori interessati non prendono parte alla relativa deliberazione³⁰.

Se l'interesse nell'Operazione riguarda l'Amministratore Delegato e l'Operazione è di sua competenza, questi si astiene in ogni caso dal compimento dell'Operazione stessa, investendo della questione il Consiglio di Amministrazione (art. 2391 c.c.).

Al fine di assicurare il rispetto delle procedure istruttorie e deliberative previste dal presente articolo:

- amministratori e sindaci effettivi di Italgas rilasciano, con cadenza almeno annuale e in caso di intervenute variazioni, una dichiarazione in cui sono rappresentati i potenziali interessi di ciascuno in rapporto al Gruppo Italgas e in ogni caso segnalano per tempo all'Amministratore Delegato di Italgas (o al Presidente di Italgas, in caso di interessi dell'Amministratore Delegato) - il quale ne dà notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale - le singole Operazioni che il Gruppo Italgas intende compiere, nelle quali sono portatori di interessi;
- a tal riguardo, si specifica che:
 - la valutazione di amministratori e sindaci effettivi è soggettiva;
 - l'interesse può rilevare anche se indiretto (es. tramite uno stretto familiare);
 - nelle dichiarazioni sono indicati gli enti, a esclusione delle società Controllate e delle società Collegate a Italgas, in cui il dichiarante ricopra incarichi di amministratore, sindaco o altro dirigente con responsabilità strategica o con cui il dichiarante intrattenga comunque una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale, con particolare attenzione agli enti che esercitano, anche indirettamente, attività nello stesso settore di operatività del Gruppo Italgas.

5.2 Informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

Sull'esecuzione di tutte le Operazioni con interessi degli amministratori o dei sindaci disciplinate dal presente Standard, è resa informativa, da parte dell'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Italgas con cadenza almeno trimestrale.

6. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLO STANDARD E DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Vigilanza sul rispetto dello Standard

²⁸ Le informazioni su tali operazioni sono trasmesse al Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate, ovvero al Comitato Nomine e Remunerazione in base alle relative competenze indicate al precedente paragrafo 4.1, nei termini previsti dal precedente paragrafo 4.2, lettera a).

²⁹ Qualora l'operazione si qualifichi altresì quale Operazione Con Parti Correlate, il Comitato rilascerà un unico parere ai sensi dei precedenti paragrafi 4.2 e 4.3, a seconda che si tratti rispettivamente di Operazione di Minore Rilevanza ovvero di Operazione di Maggiore Rilevanza.

³⁰ In sede di delibera consiliare, gli amministratori interessati possono proporre di non prendere parte alla discussione, allontanandosi dalla sala della riunione.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del presente Standard alla legge, allo Statuto e ai principi indicati nel Regolamento Consob, nonché sulla loro osservanza, sulla base delle informative che riceve ai sensi del precedente paragrafo 4.8 e ne riferisce nella relazione all'Assemblea.

6.2 Disposizioni finali

L'Amministratore Delegato di Italgas dà attuazione a quanto previsto dal presente Standard, anche tramite disposizioni applicative che vengono recepite in coerenza con le disposizioni del Sistema Normativo di Gruppo.

Lo Standard e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate se composto da soli Amministratori Indipendenti, ovvero di altro comitato appositamente costituito composto da soli Amministratori Indipendenti, che si riunisce in tempo utile in vista della riunione nel corso della quale il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimersi sullo Standard e sulle successive modifiche. Alla riunione del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato. Il parere del Comitato viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per consentire a tutti i consiglieri di poterne prendere visione ed assumere così le deliberazioni in merito allo Standard in modo informato.

Il Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate valuta con cadenza annuale l'adeguatezza del presente Standard tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa anche con riferimento alla congruenza delle soglie di rilevanza delle OPC. All'esito della valutazione il Comitato sottopone al Consiglio di Amministrazione le eventuali revisioni che dovesse ritenere necessarie. In ogni caso, con cadenza almeno triennale il Consiglio di Amministrazione si esprime sull'adeguatezza dello Standard, previo parere espresso al riguardo dal Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate.

Eventuali modifiche meramente formali che si rendessero necessarie per l'adeguamento a provvedimenti normativi o regolamentari, a deliberazioni del Consiglio, ovvero in relazione a modifiche organizzative della Società, potranno essere apportate dalla Funzione Legale, previa conforme valutazione da parte del Comitato stesso, che ne informerà il Consiglio alla prima riunione utile.

Il presente Standard è formalmente consegnato a tutti i sindaci, gli amministratori e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo Italgas e a tutti i Procuratori del Gruppo Italgas, da parte della Funzione Legale, ed è pubblicato sulla intranet aziendale e sul sito *internet* di Italgas www.italgas.it e ad esso è fatto riferimento nella relazione annuale sulla gestione.

7. CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITA' AGGIORNAMENTO

Tutta la documentazione di lavoro, conseguente all'applicazione del presente documento, è conservata dalle Funzioni competenti, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'Italgas Enterprise System.

L'aggiornamento del documento in oggetto e la relativa diffusione sono garantite secondo le modalità previste dall'Italgas Enterprise System.

La Società, in quanto parte di un'impresa verticalmente integrata, è soggetta agli obblighi di separazione funzionale ai sensi del "Testo Integrato Unbundling Funzionale" ("TIUF") adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA"), con la deliberazione del 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/com. È soggetta, inoltre, agli obblighi di separazione contabile ai sensi del "Testo Integrato Unbundling Contabile" ("TIUC") di cui alla Delibera ARERA del 24 marzo 2016, n. 137/2016/R/com.

La presente procedura è sempre applicata nel rispetto degli obblighi e delle finalità della disciplina unbundling. In particolare, le Informazioni Commercialmente Sensibili e le informazioni relative alle

infrastrutture della distribuzione, sono trattate nel rispetto della procedura Accesso alle informazioni commercialmente sensibili e relativi allegati.

8. ELENCO ALLEGATI

Allegato		Responsabile aggiornamento
1	Regolamento Consob	Funzione Compliance Legale
2	Comunicazione Consob	Funzione Compliance Legale
2-bis	Definizioni di “Parti Correlate” e “Operazioni con parti correlate” e definizioni ad esse funzionali ai sensi dei Principi Contabili Internazionali in vigore alla data del 14 giugno 2021	Funzione Compliance Legale
3	Modello di richiesta mappatura Parti Correlate	Funzione Compliance Legale
4	Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate ed indici di significatività degli interessi di altre parti correlate di Italgas nelle operazioni con o tra società controllate o collegate	Funzione Compliance Legale
5	Individuazione delle operazioni d'importo esiguo	Funzione Compliance Legale
6	Obblighi di informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate e Documento informativo relativo a operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate	Funzione Compliance Legale
7	Riferimenti esterni	Funzione Compliance Legale